



Requisiti per l'assegno sociale nel 2022

L'assegno sociale è una pensione di natura assistenziale. Quando non si ha diritto a una pensione di natura contributiva vi è la possibilità di ottenere, a determinate condizioni di età e di reddito, un beneficio economico chiamato assegno sociale.

Per il 2022, l'assegno sociale spetta al compimento di 67 di età, sia per gli uomini sia per le donne.

Per ottenere questo assegno si deve aver soggiornato, in via continuativa, in Italia, o nell'Unione europea, per almeno 10 anni. L'assegno viene sospeso se in seguito non si mantiene il soggiorno.

L'importo dell'assegno sociale per l'anno 2022 è di 468,10 euro al mese per 13 mensilità. È soggetto annualmente agli aumenti in relazione alle variazioni del costo della vita ed è esente da tassazione Irpef.

In base ai redditi posseduti nel 2022 l'assegno sociale può essere di importo intero oppure ridotto:

A) per intero:

1) il richiedente è solo e non ha alcun reddito;
2) il richiedente è regolarmente coniugato e il reddito di entrambi i coniugi non supera i 6.080 euro annui. Non ha alcuna importanza di chi sia il reddito: se del coniuge o del richiedente;

B) con importo ridotto:

1) il richiedente solo ha un reddito compreso tra zero e 6.080 euro;

2) entrambi i coniugi non separati legalmente ed effettivamente hanno un reddito annuo compreso tra 6.080 e 12.160 euro. L'importo ridotto è pari alla differenza tra il limite reddituale e il reddito dichiarato. Ad esempio: con un reddito coniugale di 10.160 euro, l'importo annuo dell'assegno è di 2.000 euro (153,85 euro al mese);

C) l'assegno sociale non viene concesso quando si posseggono dei redditi annui superiori a 6.080 euro se si è soli o 12.160 euro se si è coniugati.

L'assegno sociale non è reversibile ai superstiti.

Per ottenere l'assegno sociale i redditi da prendere in considerazione sono:

- tutti quelli che si assoggettano all'Irpef, inoltre:

- le pensioni degli invalidi civili;
- le rendite Inail;
- interessi (non il capitale) derivanti da Bot, Cct e da depositi bancari;
- assegno sociale del coniuge.

Non concorrono a formare il reddito:

- lo stesso assegno sociale;
- la casa di abitazione;
- gli assegni familiari e al nucleo;
- l'indennità di accompagnamento per gli inabili;
- un terzo della pensione contributiva, ma non superiore a un terzo dell'assegno sociale.

Angelo Vivenza